



## **STATUTO IISA SAN MARINO**

---

### **ART.1**

#### *Denominazione, sede e durata*

È istituita l'Associazione denominata *Sezione Nazionale della Repubblica di San Marino dell'Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative (I.I.S.A.)*. Essa costituisce la sezione sammarinese dell'Institut International des Sciences Administratives (I.I.S.A.), un'associazione internazionale a fini culturali e scientifici, con sede a Bruxelles, specializzata in Scienze Amministrative e in Amministrazione Pubblica, alla quale la Repubblica di San Marino ha aderito in qualità di Stato membro nel 1953.

La Sezione Nazionale della Repubblica di San Marino dell'I.I.S.A. ha sede in San Marino (RSM) in Piazza della Libertà, 2.<sup>1</sup>

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2044 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea, adottata con la maggioranza dei due terzi dei soci ordinari.

### **ART.2**

#### *Oggetto*

La Sezione Nazionale della Repubblica di San Marino dell'I.I.S.A. non persegue fini di lucro.

L'Associazione ha l'obiettivo di contribuire allo sviluppo di progetti ed iniziative tendenti a favorire lo studio, l'elaborazione e la divulgazione di opere, ricerche ed esperienze nel campo amministrativo e di promuovere una più fattiva e proficua partecipazione sammarinese all'attività internazionale dell'I.I.S.A., sia attraverso un'ampia diffusione dei programmi e delle finalità dell'Istituto, sia mediante la partecipazione di propri rappresentanti o delegati nei pertinenti consessi internazionali.

A tale scopo la Sezione Nazionale della Repubblica di San Marino dell'I.I.S.A.; cura in particolare:

- la formulazione di proposte e pareri su programmi ed iniziative dell'I.I.S.A.;
- la promozione ed organizzazione di convegni, seminari, riunioni, studi e ricerche su tematiche di natura amministrativa, con l'eventuale coinvolgimento di Organismi, Enti, Uffici, Studiosi ed Esperti impegnati nei vari settori dell'attività amministrativa, anche a livello accademico;
- lo sviluppo di attività di alta formazione specifica a beneficio dei membri della Pubblica Amministrazione sammarinese, in particolare quelle in collaborazione con l'Università della Repubblica di San Marino;
- il patrocinio e la collaborazione alle pubblicazioni su temi di proprio interesse;
- la collaborazione con gli Organismi competenti della Pubblica Amministrazione per l'esecuzione delle decisioni adottate dall'I.I.S.A. e per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente statuto;
- la costituzione di un centro di documentazione ed informazione amministrativa che, in sintonia con altre strutture affini, provveda alla selezione, raccolta e classificazione di testi, riviste e documenti nazionali ed internazionali;

<sup>1</sup> sono in corso le formalità per il trasferimento presso l'UNIRSM Istituto Giuridico Sammarinese IGS, via Salita alla Rocca, 44 San Marino.



- il conseguimento degli interessi comuni di natura professionale degli associati.

Nell'espletamento dei compiti istituzionali e per quanto compatibili, l'Associazione agisce autonomamente ed anche per accredito del Governo della Repubblica di San Marino e quanti in reciproco rapporto fiduciario con il medesimo.

### **ART.3**

#### *Ammissione, diritti e doveri, recesso ed esclusione dei soci*

I soci della Sezione Nazionale della Repubblica di San Marino dell'I.I.S.A. si distinguono in soci ordinari e soci onorari.

Possono essere ammessi come soci ordinari tutti coloro che ricoprono o abbiano ricoperto funzioni amministrative dirigenziali, civili e militari, ovvero abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza nel ruolo di esperto di attività professionale, coordinatore di sezione operativa, responsabile di unità operativa nel settore pubblico sammarinese, nonché gli studiosi e gli esperti in materie aventi ad oggetto la pubblica amministrazione in rapporto con lo Stato e gli Enti del Settore Pubblico Allargato.

La qualità di Socio Ordinario viene riconosciuta con delibera del Consiglio Direttivo su domanda degli interessati.

A coloro che si siano particolarmente distinti nelle attività di interesse dell'Istituto e che, con la loro esperienza o attività, possano qualificare, valorizzare o recare prestigio all'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta può essere conferita la qualifica di Socio Onorario. Tale qualifica comporta il diritto a far parte dell'Assemblea, senza diritto di voto e senza esser tenuti al pagamento della quota associativa.

La qualità di socio è personale e non si trasmette né per atto tra vivi né per successione a causa di morte. Ogni socio è obbligato a versare la quota associativa annua nella misura stabilita dall'Assemblea e nei modi fissati dal Consiglio Direttivo.

I soci e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione e conseguentemente non possono pretendere alcunché dall'associazione nel caso di recesso o di esclusione.

La qualità di socio si perde per recesso od esclusione. Il recesso o l'esclusione non liberano dalle obbligazioni verso l'associazione ed i terzi sorte nel periodo antecedente all'efficacia del recesso o dell'esclusione. Il recesso e l'esclusione non danno diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione per le obbligazioni sociali.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea nei casi seguenti:

- a) perdita della capacità di agire;
- b) indegnità o condanna per reato infamante;
- c) protratta violazione delle disposizioni dello statuto e dei regolamenti, in particolare per morosità biennale nel pagamento della quota associativa, dietro deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione non potrà essere decisa se non previa contestazione al socio delle ragioni per le quali si intende proporre all'Assemblea l'esclusione e previa assegnazione di un congruo termine per eventuali controdeduzioni.

Il socio che intende recedere dall'associazione deve comunicarlo per iscritto al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto dal momento in cui tale comunicazione perviene al Consiglio Direttivo.



#### **ART.4**

##### *Patrimonio*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti e dai fondi di riserva eventualmente costituiti nel corso degli esercizi.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali dei soci;
- b) da contributi e sovvenzioni provenienti da persone fisiche o da enti pubblici o privati;
- c) dai corrispettivi per attività di ricerca o consulenza, per la vendita di pubblicazioni a carattere scientifico o tecnico;
- d) dai proventi di donazioni;
- e) da ogni altra entrata.

#### **ART.5**

##### *Organi*

Gli organi della Sezione Nazionale della Repubblica di San Marino dell'I.I.S.A. sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario Generale e Tesoriere;
- il Collegio Sindacale.

#### **ART.6**

##### *Assemblea dei Soci*

L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente. L'avviso di convocazione deve contenere: il luogo, il giorno, l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Nello stesso avviso è fissato anche il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione da tenersi nel caso che nella prima convocazione non sia intervenuto il numero dei soci richiesto dal presente Statuto per la regolare costituzione dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea con lettera raccomandata, oppure tramite fax, oppure tramite messaggio di posta elettronica.

L'Assemblea dei Soci è riunita in via straordinaria, nei modi e termini suddetti, a richiesta del Consiglio Direttivo o da parte di un quinto dei soci ordinari, quando ciò sia ritenuto necessario nell'interesse dell'Associazione; in difetto ciascun socio può richiedere al Dirigente del Tribunale di disporre la convocazione dell'Assemblea stessa e di designare la persona che deve presiederla.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente, o in caso di impedimento anche di quest'ultimo dal Consigliere più anziano.





Funge da verbalizzante il Segretario Generale o, in caso di impedimento, altro membro del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea sarà validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ordinari.

Trascorsa un'ora da quella indicata l'Assemblea si intenderà indetta in seconda convocazione e sarà valida con qualsiasi numero di soci ordinari presenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che risultino iscritti nei libri sociali almeno cinque giorni prima della data della riunione.

Hanno diritto al voto i soli soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale. I soci onorari possono partecipare all'Assemblea ma non hanno diritto al voto.

Non è ammesso il voto per delega e le sedute dell'Assemblea sono tenute in territorio sammarinese.

Le deliberazioni devono risultare da un verbale che, se non redatto da un Notaio, deve essere sottoscritto da tutti i presenti.

Il diritto di voto non può essere esercitato dai soci che, per conto proprio o di terzi, abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione.

## **ART.7**

### *Deliberazioni dell'Assemblea*

Sono oggetto di delibera dell'Assemblea:

- l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione annuale presentati dal Consiglio Direttivo nei termini previsti dalla Legge;
- l'approvazione dei programmi di attività e di ricerca e delle corrispondenti relazioni consuntive;
- l'elezione e la nomina di tutte le cariche sociali;
- la nomina dei soci onorari, su indicazione del Consiglio Direttivo;
- la determinazione della quota associativa;
- le eventuali modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci ordinari che ne abbiano fatto richiesta scritta;
- qualunque altra decisione su temi iscritti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno adottate dalla maggioranza dei soci ordinari presenti con votazioni che si faranno con modalità fissate di volta in volta dall'Assemblea.

## **ART.8**

### *Consiglio Direttivo*

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, fra i quali l'Assemblea nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Generale e Tesoriere.

Possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo i soci ordinari ed i soci onorari, questi ultimi in numero non superiore ad un terzo dei componenti.

La carica ha durata triennale con possibilità di conferma.

L'assenza ingiustificata di un membro per almeno tre sedute consecutive comporta la sua decadenza dalla



nomina in seno al Consiglio Direttivo.

## **ART.9**

### *Deliberazioni del Consiglio Direttivo*

Le sedute del Consiglio Direttivo, presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, sono convocate nei modi e nei termini previsti per l'Assemblea, ovvero per iniziativa del Presidente o di almeno tre membri.

I termini tra la convocazione e le sedute possono essere abbreviati in caso di decisioni da adottare urgentemente; in tali casi la convocazione può essere eseguita per via telefonica o telematica.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare dal verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale estensore.

La seduta del Consiglio Direttivo ha validità con presenza della maggioranza dei componenti.

Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Non è ammesso il voto per rappresentanza.

Il diritto di voto non può essere esercitato dal Consigliere che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in conflitto con quello dell'Associazione.

Oltre all'espletamento di tutte le funzioni ed attività ritenute utili od opportune ai fini del conseguimento degli obiettivi e finalità perseguiti dall'Associazione, competono al Consiglio Direttivo tutti i poteri, prerogative e compiti amministrativi e gestionali non espressamente demandati dallo Statuto all'Assemblea o ad altri organi statutari.

Il Consiglio Direttivo deve inoltre provvedere a tutti gli adempimenti richiesti dalle leggi sammarinesi, dall'Assemblea dei soci, dallo Statuto dell'I.I.S.A. ed in quanto deliberato dall'Assemblea Generale.

## **ART.10**

### *Presidente*

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione Nazionale della Repubblica di San Marino dell'I.I.S.A. nei rapporti interni ed esterni e svolge tutte le funzioni demandategli dalle Leggi e dallo Statuto, vigilando in particolare sulla puntuale esecuzione di quanto deliberato dai vari organi.

Salvo ratifica, può adottare, in caso di urgenza, anche decisioni di competenza di altri organi statutari.

Il Presidente può, dietro sua richiesta o per impedimento, essere sostituito nelle funzioni di cui sopra dal Vice Presidente.

## **ART.11**

### *Segretario Generale e Tesoriere*

Al Segretario Generale e Tesoriere compete in particolare:

- la tenuta e la custodia dei libri sociali dell'Associazione;
- la gestione della corrispondenza ufficiale dell'Associazione;
- il disbrigo delle pratiche amministrative e finanziarie correnti dell'Associazione;



- la redazione delle relazioni e dei bilanci, l'incasso e la gestione delle quote associative e di tutti i fondi di pertinenza dell'Associazione.

## **ART.12**

### *Collegio Sindacale*

Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo amministrativo interno dell'Associazione.

È composto da due membri nominati dall'Assemblea tra i soci ordinari dell'Associazione e può assistere ed intervenire, senza diritto di voto, anche alle riunioni del Consiglio Direttivo.

È compito del Collegio Sindacale esercitare le funzioni previste dalle leggi vigenti e principalmente:

- certificare, entro i termini di legge, la correttezza del bilancio chiuso al 31 dicembre di ogni anno civile, prima che sia sottoposto all'Assemblea per l'approvazione;
- vigilare in ogni momento sulle entrate e le spese ed esprimere pareri scritti, collegialmente o singolarmente, anche se non vincolanti, agli organi dell'Associazione.

I membri del Collegio Sindacale rimangono in carica per anni tre e possono essere riconfermati.

## **ART.13**

### *Scioglimento*

La Sezione Nazionale della Repubblica di San Marino dell'I.I.S.A. può essere sciolta:

- a) per il decorso del termine non prorogato dall'Assemblea dei Soci;
- b) per l'impossibilità di conseguire gli scopi previsti;
- c) per l'impossibilità di funzionamento;
- d) per volontà di almeno 2/3 dei Soci ordinari.

In caso di scioglimento il patrimonio non è mai ripartibile tra i soci né durante la vita dell'associazione, né all'atto dello scioglimento; nel caso di scioglimento, in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo, dell'associazione, quanto rimasto del patrimonio verrà donato ad associazioni nazionali e/o internazionali.

## **ART.14**

### *Rinvio*

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla vigente legislazione nella Repubblica di San Marino ed ai principi dettati dagli Statuti dell'Institut International des Sciences Administratives.



**IISA**  
*Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative*  
**Sezione Nazionale della Repubblica di San Marino**

